



PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA

DECRETO DEL PRESIDENTE

(ai sensi dell'art. 1, comma 55 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i.)

L'anno 2017, il giorno 19, del mese di Gennaio alle ore 18:15, nella sede della Provincia, il Presidente DREI DAVIDE, con la partecipazione del Segretario Generale BAGNATO FRANCESCA, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.,

ADOTTA IL SEGUENTE DECRETO

PROT. GEN. N. 1581/2017 DECRETO N. 6

COMUNE DI CESENA - PIANO URBANISTICO ATTUATIVO AT3 10/07 IN LOCALITA' CALABRINA VIA MARIANA. DECISIONE IN MERITO ALLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' AI SENSI DELL'ART.12 DEL D.LGS. N.152 03.04.2006 E SS.MM.II.

IL PRESIDENTE

Su proposta del Dirigente del Servizio Associato Pianificazione Territoriale

Vista la documentazione relativa al “*Piano Urbanistico 10/7 AT3 sito in località Calabrina – Via Mariana*”, del Comune di Cesena trasmessa a questa Provincia in data 17/11/2016 ed assunta al prot. prov. n. 41326, volta a richiedere a questa Amministrazione il parere di competenza in merito alla Verifica di Assoggettabilità ex art. 12, comma 4 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Dato atto che:

- il Comune di Cesena è dotato di P.R.G. approvato dalla Giunta Provinciale n. 55283/348 del 29.07.2003, ai sensi della L.R. 47/78 e successive varianti;
- che l'area di Trasformazione in oggetto è stata sottoposta a variante urbanistica per una più precisa ridefinizione perimetrica in rapporto all'effettivo stato dei luoghi e delle proprietà (variante approvata con delibera del C.C. n. 36 del 25.02.2010);
- che l'area di Trasformazione in oggetto nel 2010 è già stata sottoposta a PUA su cui questa Provincia si è espressa con delibera di G.P. n. 118998/621 del 14/12/2010;

Richiamato che, in base alla vigente normativa di pianificazione, sulla strumentazione attuativa comunale è necessaria l'espressione delle seguenti competenze da parte dell'Amministrazione Provinciale:

- parere ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008, in merito alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale del territorio (ex art. 13 della L. 64/74), da esprimersi nell'ambito degli atti di assenso resi dalla Provincia stessa nel corso del procedimento di approvazione degli strumenti;
- decisione in merito alla “verifica di assoggettabilità” di cui all'art. 12 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.: ciò in base al combinato disposto dell'art. 35, comma 1, e dell'art. 6, comma 3 bis, del novellato Decreto n. 152/2006, come sostituiti dall'art. 1 del suddetto D.lgs. 4/2008, nonché dell'art. 2, comma 3 della L.R. 13 giugno 2008, n. 9 che sottopone il piano in oggetto alla valutazione ambientale; la Provincia, in qualità di autorità competente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 4 della già citata L.R. 9/13 giugno 2008, sentita l'autorità procedente e tenuto conto dei contributi pervenuti, emette il provvedimento di verifica, assoggettando o escludendo il piano o programma dalla VAS e se del caso, definendo le necessarie prescrizioni;

Preso atto che:

- il Comune di Cesena, ha deciso di ripresentare un PUA leggermente modificato nell'impianto progettuale rispetto alle previsioni precedentemente assentite nell'anno 2010 (*Del GP 621 del 14/12/2010*), richiedendo nuovo parere solo relativamente alla Verifica di assoggettabilità;
- in relazione al **parere geologico ai sensi dell'art. 5 LR 19/2008**, vista la dichiarazione del geologo in data 29/08/2016 allegata agli elaborati di PUA il Comune dichiara che non ritiene necessario acquisire nuovo parere in quanto la

nuova soluzione progettuale non modifica la natura e la sostanza del PUA già valutato dalla Provincia sotto tale aspetto e **il Comune terrà valido il parere geologico già espresso da questa Provincia con Del. GP 621 del 14/12/2010.**

Verificato inoltre che il Comune ha attestato che il PUA non ricade all'interno di zone dichiarate bellezze naturali ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., di zone soggette a vincolo idrogeologico-forestale, né all'interno della zona territoriale omogenea A o in area di interesse ambientale e in area soggetta a consolidamento dell'abitato;

Dato atto inoltre che:

- l'Amministrazione procedente -Comune di Cesena- ha convocato in data 5 agosto 2016 una Conferenza di Servizi con fini istruttori, per acquisire elementi conoscitivi, pareri, valutazioni e nulla osta ai sensi degli artt. 14 e seguenti della legge n. 241/1990 e s.m. e definire inoltre gli elementi preclusivi all'adozione del provvedimento finale. Alla Conferenza sono stati invitati tutti i soggetti interessati ai sensi della normativa vigente tra cui questa Provincia che ha partecipato con proprio funzionario.
- in data 7/9/2016 il Comune di Cesena ha trasmesso (via mail) il verbale sottoscritto della seduta sopra citata con allegati i pareri scritti pervenuti dagli enti e soggetti interessati dal procedimento.

RELAZIONE ISTRUTTORIA

1) Gli elementi salienti che caratterizzano il Piano in oggetto sono così descrivibili:

- il Piano interessa un'area all'interno della maglia della centuriazione romana (art. 21 B del PTCP) di cui all'art. 2.12 dell'allegato 1 del PRG, ubicata nella frazione di Calabrina di Cesena, limitata a nord da Via Mariana, ad ovest e a sud da terreno agricolo e ad est da edifici esistenti, facenti parte della Città consolidata – tessuto di espansione anni '60;
- attualmente l'area, praticamente pianeggiante, si presenta parzialmente coltivata a seminativo;
- nel PRG in adiacenza all'area in oggetto sul lato ovest, vi è la previsione di un ulteriore comparto residenziale denominato 10/11 AT3 non ancora attuato, a cui nello schema di PUA viene predisposto un futuro possibile collegamento viario;
- la superficie compresa entro il perimetro del PUA è pari a 7.443 mq. in riduzione rispetto ai 9.354 del PUA precedentemente adottato, la sup. edificabile risulta di 2.997 mq.;
- l'area pubblica da cedere di mq. 4.465 comprende mq. 530 di verde pubblico attrezzato, mq. 1.1436 di verde di compensazione ambientale, mq. 250 di parcheggio pubblico, mq. 1.741 di strade, marciapiedi e aiuole stradali e mq. 20 destinati alla cabina ENEL;
- dall'accesso al comparto, previsto da Via Mariana, si snoda la strada di penetrazione ortogonale alla stessa lungo la direzione nord – sud, nel rispetto della logica della centuriazione; dopo un angolo di 90° la strada, senza uscita, si chiude in un parcheggio che prevede una racchetta di ritorno per l'inversione di marcia (come richiesto da AUSL in sede di Consultazione preventiva);
- i parcheggi pubblici, alberati, sono collocati lungo la viabilità e nella piazzetta di raccordo;

- il verde di ecotone con funzione mitigativa verso la campagna esistente e sul quale verrà realizzata la vasca di laminazione di 30 cm. di profondità, è previsto lungo il lato sud; il verde pubblico attrezzato è localizzato all'estremità sud est dell'area in posizione baricentrica rispetto agli edifici esistenti e collegabile a questi tramite percorsi pedonali;
- l'intervento residenziale si attesta lungo il lato est della nuova strada di PUA e si articola in tre lotti per tre edifici di 2/3 piani per una h.max pari a 10 mt.
- le aree esterne di pertinenza dei fabbricati saranno pavimentate con mattonelle autobloccanti o pietre naturali, mentre le parti scoperte saranno a verde con prato ed essenze autoctone;
- la ditta lottizzante provvederà al tombinamento di parte del fosso comunale al fine di realizzare l'accesso all'area e l'isola ecologica frontistante. E' individuata inoltre l'ipotesi di una connessione ciclo-pedonale che, da Via Mariana, si congiungerà a quella esistente di Via Cervese (Tav. 09 bis).

2) La verifica di assoggettabilità del proponente, condotta ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i, si conclude escludendo la necessità che il PUA debba essere sottoposto a ulteriore procedura di VAS, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto sopra citato, non rilevando significatività negli impatti e basandosi sui presupposti di seguito sintetizzati:

- il piano non interessa altre aree né influenza altri piani o programmi, né costituisce nessun particolare quadro di riferimento;
- nella progettazione del Piano Urbanistico in oggetto vengono seguiti criteri di sostenibilità affinché l'intervento abbia spiccate caratteristiche di compatibilità ambientale, attraverso:
 - la realizzazione delle vasche di laminazione;
 - la mitigazione dei potenziali impatti attraverso una specifica progettazione del verde;
 - l'incentivazione dell'edilizia sostenibile;
- il comparto nelle tavole del Piano di Stralcio per il rischio idrogeologico allegato n° 6 – Tavola 2, si trova interamente nella “zona verde” Art. 4 comma 2”, denominata “Area a moderata probabilità di esondazione”. Pertanto le recinzioni saranno realizzate con H > 50 cm. superiori al cosiddetto “tirante idrico” come pure saranno realizzati sopra tale quota i piani di calpestio del p. terra degli edifici. In particolar modo la quota di imposta dei marciapiedi stradali e delle rampe di accesso sarà posizionata al di sopra del tirante idrico pari a 50 cm, così come saranno presi opportuni accorgimenti sulle reti tecnologiche ed impiantistiche, pertanto l'impostazione progettuale del comparto è tale da limitare o annullare gli effetti prodotti da possibili allagamenti;
- le nuove tavole dei tiranti idrici e la nuova direttiva relativa alle verifiche di sicurezza idraulica riconfermano quanto precedentemente indicato;
- il piano segue le indicazioni del PRG che già detta determinati rapporti tra edificazione e ambiente esterno, fornendo specifici parametri e indici urbanistico-ecologici relativi, in particolare, ai rapporti di permeabilità e all'impianto vegetale di mitigazione;
- l'area ha esclusiva valenza residenziale pertanto le valutazioni relative agli impatti atmosferici, sono stimate non significative data la modesta quota insediativa;
- nell'apposita relazione di clima acustico non vengono evidenziate criticità, risultando conforme alla classificazione acustica del Comune, in classe III come le aree adiacenti;

- l'invaso di laminazione previsto in verde di compensazione, con funzione di contenimento delle acque bianche, avrà una profondità di cm. 30.

Alla luce di quanto sopra descritto:

Visti gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale nazionale;

Visti gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale regionale vigenti:

- Piano Territoriale Regionale (PTR), approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 276 del 3 febbraio 2010;
- Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), approvato con deliberazioni del Consiglio regionale n. 1338 in data 28 gennaio 1993 e n. 1551 in data 14 luglio 1993;
- Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT), approvato dal Consiglio regionale con delibera n. 1322 del 22 dicembre 1999;
- Piano di Tutela delle Acque Regionale (PTA), approvato dall'Assemblea legislativa con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico (PSRI) dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli approvato con deliberazione della Giunta regionale 17 marzo 2003 n. 350 e successiva Variante cartografica e normativa al Titolo II approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 1877 del 19 dicembre 2011;

Visti gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale provinciale vigenti:

- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) approvato dal Consiglio provinciale con deliberazione n. 68886/146 del 14 settembre 2006 e sua Variante integrativa approvata dal Consiglio provinciale con deliberazione n. 70346/146 del 19 luglio 2010;
- Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR), approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 71491/150 del 30 luglio 2007;
- Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (PIAE) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 12509/22 in data 19 febbraio 2004;
- Piano di Gestione della Qualità dell'Aria (PGQA), approvato con delibera del Consiglio provinciale n. 84071/175 del 24 settembre 2007;

Dato atto inoltre che risultano sopravvenute:

- Variante integrativa al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvata dal Consiglio Provinciale con deliberazione C.P. n. 70346/146 del 19.07.2010;
- Variante specifica al PTCP, approvata ai sensi dell'art. 27 bis della L.R.20/2000 e ss.mm.ii, con delibera del Consiglio Provinciale n. 103517 del 10.12.2015;
- Proposta di piano regionale di gestione dei rifiuti ai sensi dell'art.199 del d.lgs. n. 152 del 2006, adottata con delibera Delibera della Giunta Regionale n. 103 del 3.2.2014;
- Variante al Piano Infraregionale per le attività estrattive (P.I.A.E.) approvato con Delibera del C.P. n. 112576/103 del 19.12.2014;
- “Progetto di Variante di coordinamento tra il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni e il Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico” adottata con deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli n. 1/3 del 27.04.2016;

CONSIDERATO

A) - Decisione in merito alla “Verifica di assoggettabilità” di cui all'art. 12 del D.lgs.152/2006 come modificato dal D.lgs.4/2008.

Ritenute complessivamente condivisibili le considerazioni che portano all'esclusione dalla procedura di VAS del presente PUA, in quanto non determina impatti significativi sull'ambiente, anche in ragione dei seguenti aspetti:

- l'ambito territoriale del PUA in esame è identificato come area di cintura a destinazione prevalentemente residenziale, l'indice urbanistico territoriale è a bassa densità ($U_t = 0,15$ mq/mq) e il PUA è soggetto ad uno schema di assetto definito dal PRG di Cesena che ha tenuto conto delle peculiarità urbanistico-ambientali e dettato specifiche prescrizioni in rapporto a indici ecologici e mitigazioni; il piano, come indicato dal PRG pone l'edificazione in continuità con l'insediamento esistente, prevedendo spazi verdi di ecotone, verso la campagna a mitigazione degli impatti;
- nella progettazione si è tenuto conto che il comparto nella Tav. 2 di Piano di Stralcio per il rischio idrogeologico si trova interamente nelle “*aree di potenziale allagamento*”, art. 6, adottando i debiti accorgimenti al fine di posizionare le quote delle strade e dei piani abitabili al di sopra di 50 cm. rispetto al “tirante idrico” di riferimento, in modo di annullare gli effetti prodotti da possibili allagamenti;
- l'intervento è subordinato alla realizzazione del nuovo collettore fognario di Pioppa Villa Calabra per il quale sono già in fase di espletamento le apposite gare di appalto.
- è già stato espresso parere favorevole da HERA, in merito alla allacciabilità del comparto alle reti esistenti, da ARPA e dal Consorzio di Bonifica, e dalla Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio oltre che dal Servizio Aree di Trasformazione del Comune di Cesena;

Dato atto che in adempimento a quanto previsto al comma 2 dell'art. 12 del suddetto decreto, per il caso in esame sono stati individuati quali soggetti competenti in materia ambientale:

- AUSL – Dipartimento di Sanità Pubblica di Cesena di Cesena e ARPAE Forlì-Cesena (parere congiunto definito ai sensi dell'Intesa del 7/7/2008 acquisito al Prot. prov. n.46417 del 30.12.2016)
- Consorzio di Bonifica della Romagna (parere acquisito al Prot. prov. n.528 del 10/01/2016)

I quali hanno espresso parere favorevole all'esclusione da VAS del Piano in oggetto;

Valutando complessivamente condivisibili le considerazioni che portano all'esclusione dalla procedura di VAS del presente PUA, **si ritiene di definire le seguenti condizioni di sostenibilità:**

- A.1. In merito al tema della mobilità sostenibile, si auspica l'effettiva realizzazione del tracciato di connessione ciclo-pedonale del comparto alla rete ciclo-pedonale già esistente sulla Via Cervese, come individuato alla Tav. 9 bis, al fine di garantire in concomitanza al previsto insediamento dei nuovi abitanti, la**

completa e sostenibile integrazione sia delle nuove aree residenziali sia di quelle esistenti, al restante sistema urbano.

A.2. In relazione alle condizioni di sostenibilità riferite allo smaltimento in rete delle acque nere, si evidenzia che dovrà essere rispettata, così come opportunamente riportata in convenzione, la condizione definita da HERA, ovvero che l'effettiva allacciabilità del comparto è condizionata alla messa in esercizio del nuovo collettore *PIOPPA-CALABRINA* in fase di realizzazione ed i lavori relativi alle fognature del comparto 10/07 potranno avere inizio solo dopo la realizzazione delle reti fognarie previste nel tratto a servizio di Calabrina.

Dato atto inoltre che:

questa Provincia con nota prot. prov.le n. 417 del 09/01/2017, ai sensi del 4° comma dell'art. 12 del D.lgs. 152/2006, ha sottoposto al Comune la proposta in merito agli esiti della presente procedura;

che il Comune con nota prot. n. 736 del 11/01/2017, ha risposto in merito alla suddetta proposta, puntualizzando quanto segue:

- *in merito al p.to A.1 sarà segnalato in sede di una prossima variante al PRG l'opportunità di prevedere la realizzazione di un collegamento del comparto alla rete ciclopedonale esistente sulla via Cervese per consentire la completa integrazione delle nuove aree a quelle esistenti*
- *in merito al p.to A.2 il rispetto della condizione posta da HERA è già stabilita nello Schema di convenzione urbanistica del PUA all'art. 8 e all'art. 13.*

Ritenuto pertanto, sentita l'autorità procedente e tenuto conto dei pareri espressi dai soggetti competenti in materia ambientale sopra richiamati, che il "*Piano Urbanistico Attuativo 10/07 AT3 sito in località Calabrina – Via Mariana*" del Comune di Cesena, possa essere escluso dalla procedura di VAS di cui agli articoli da 13 a 18 del D.lgs. 152/2006, come modificato dal D.lgs. 4/2008 alle condizioni di cui ai punti A.1 e A.2 sopra definite,

Dato atto che questa Provincia provvederà a rendere pubblico il risultato della verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Richiamate le premesse narrative;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56, recante "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*";

RICHIAMATO l'art. 1, comma 55, della Legge n. 56/2014, che stabilisce i poteri e le prerogative del Presidente della Provincia;

RICHIAMATO, altresì, l'art. 21-quater della L. n. 241/90;

DATO ATTO che, in osservanza dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e per analogia a quanto previsto dalle vigenti disposizioni legislative, statutarie e regolamentari in merito alle proposte di deliberazione, sono stati resi i pareri, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale, espressi:

- dal Dirigente del Servizio Associato Pianificazione Territoriale in merito alla regolarità tecnica;
- dal Dirigente del Servizio Bilancio, Finanze e Provveditorato in merito alla regolarità contabile;

DATO ATTO infine che il presente provvedimento è da considerarsi urgente per consentire al Comune di assumere le proprie decisioni e proseguire celermente la propria azione pianificatoria;

DECRETA

- 1) Di escludere il “*Piano Urbanistico Attuativo 10/7 AT3 sito in località Calabrina – Via Mariana*” del Comune di Cesena, dalla procedura di VAS di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. alle condizioni di cui ai punti A.1 e A.2 riportate in parte narrativa nel presente atto;**
- 2) Di trasmettere il presente atto al Servizio Pianificazione Territoriale ed al Comune di Cesena per il seguito di competenza.**

Il presente decreto, definitivo ai sensi di legge, viene dichiarato **immediatamente eseguibile** e dunque efficace dal momento della sua adozione, stante l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art. 11, comma 6, dello Statuto provinciale.



PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA

(Decreto prot. n. 1581 del 19/01/17)

Pareri ex art. 6-bis della L. 241/1990

La sottoscritta Francesca Bagnato - Dirigente del Servizio Associato Pianificazione Territoriale - dichiara che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis L.241/1990:

La sottoscritta Elisabetta Fabbri Trovanelli - Responsabile del Procedimento dichiara che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis L.241/1990:

Pareri dei Responsabili dei Servizi, in osservanza dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000:

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

☒ La sottoscritta Francesca Bagnato esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa

☐ Il sottoscritto esprime parere NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa

Lì, 19/01/17

IL DIRIGENTE/

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE:

☒ Atto non comportante riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Lì, 19/01/17

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

Marco Maredio

☐ Atto comportante riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente. Il sottoscritto esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

☐ Il sottoscritto esprime parere NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

Lì,

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

Il presente decreto è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate, come segue:

IL PRESIDENTE

DREI DAVIDE

IL SEGRETARIO GENERALE

BAGNATO FRANCESCA